

PROTOCOLLO D'INTESA

per la promozione di "strategie condivise" finalizzate alla diffusione dei principi di pari opportunità ed alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio per ragioni di sesso nell'esercizio della professione forense

TRA

- Tribunale di Pistoia
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia
- Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia
- Consiglieria di Parità della Provincia di Pistoia

Visti:

- gli articoli 2, 3, 137, 141 del Trattato CE;
- gli articoli 1 e 2 del Trattato che istituisce la Costituzione per l'Europa;
- la Direttiva 76/207/CEE, come modificata dalla Direttiva 2002/73/CE, inerente l'attuazione del principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro;
- la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego;
- gli articoli 3 e 51 della Costituzione Italiana;
- il Decreto Legislativo del 23 maggio 2000, n. 196, che disciplina l'attività delle/dei Consigliere/i di Parità;
- la Legge del 8 marzo 2000, n. 53 ed in particolare l'art. 9, che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e tempo di lavoro;

- il Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, come modificato dal Decreto Legislativo del 23 aprile 2003, n. 115;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 14 ottobre 2005, che riconosce ai padri libero – professionisti il diritto di percepire l'indennità di maternità, in alternativa alla madre;
- il Decreto Legislativo del 30 maggio 2005, n. 145, di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- il Decreto Legislativo del 11 aprile 2006, n. 198, c.d. "*Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna*";
- la Legge del 24 febbraio 2006, n. 104, in materia di tutela della maternità delle donne dirigenti;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 luglio 2007 circa l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.lgs. n. 151/2001, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;

Valutato:

- che tutte le parti firmatarie del presente protocollo, nel rispetto dei diversi ruoli loro attribuiti, condividono l'esigenza di proporre interventi volti ad assicurare una reale parità fra uomini e donne nell'esercizio della professione forense, rimuovendo ogni comportamento discriminatorio per ragioni di genere;
- che tutte le parti riconoscono che il tema della conciliazione è da ritenersi sempre più centrale nell'organizzazione lavorativa per consentire a donne e uomini una partecipazione equilibrata alla vita professionale ed alla vita familiare;
- che tutte le parti condividono l'esigenza di sviluppare un'azione di collaborazione volta alla realizzazione della diffusione e valorizzazione della cultura delle pari opportunità nella professione forense;
- che tutte le parti ritengono necessaria una sinergia tra le stesse nell'ottica di una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria, sviluppando un rapporto di intensa

collaborazione finalizzato alla definizione di un comune progetto di attività di studio, ricerca e formazione in materia di pari opportunità;

Tutto ciò premesso il Tribunale di Pistoia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e la Consiglieria di Parità di Pistoia si impegnano a porre in essere ogni attività utile e necessaria per promuovere l'uguaglianza fra uomini e donne nell'esercizio della professione forense, ed in particolare:

Il Tribunale di Pistoia si impegna a:

- 1) promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa tra i/le magistrati/e operanti all'interno del Tribunale;
- 2) riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale causa di legittimo impedimento a comparire dell'avvocata penalista ai sensi degli articoli 420 *ter* e 484, comma 2 *bis*, c.p.p.. Ai fini della richiesta di rinvio, le avvocate dovranno tempestivamente presentare all'Autorità procedente la seguente documentazione:
 - a) per il periodo indicato dall'articolo 16 del D.lgs. n. 151/2001, la sussistenza del legittimo impedimento dovuto a maternità dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. n. 151/2001, dal quale risulti la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, senza necessità di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie;
 - b) per il periodo anteriore a quello previsto dall'articolo 16 del D.lgs. n. 151/2001, la sussistenza del legittimo impedimento dovuto a maternità dovrà, invece, essere documentata con l'allegazione di un certificato medico dal quale risulti la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza;
- 3) riconoscere lo stato di gravidanza e maternità quale causa di legittimo impedimento a comparire dell'avvocata giuslavorista alle udienze fissate *ex* art. 420 c.p.c. ed a quelle istruttorie durante i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi dopo il parto. Al fine di ottenere il rinvio, le avvocate dovranno presentare apposita istanza

all'Autorità Giudicante, allegando il certificato medico indicante la data presunta del parto o il certificato di nascita, ovvero la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. L'istanza dovrà essere comunicata anche al difensore della controparte. Analoga facoltà verrà riconosciuta anche all'avvocata civilista per le udienze di comparizione personale delle parti, per le udienze di ammissione dei mezzi istruttori e per quelle di istruzione probatoria. In ogni caso, il rinvio concesso non potrà essere inferiore al periodo di astensione obbligatoria e, comunque, non superiore a due mesi dalla fine di tale periodo.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegna a:

- 1) promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d'intesa all'interno della classe forense;
- 2) sostenere l'organizzazione di iniziative volte a promuovere una maggiore consapevolezza sulle discriminazioni di genere e sulla normativa in materia di pari opportunità privilegiando, in particolare, i progetti promossi dal Comitato Pari Opportunità;
- 3) contribuire, attraverso l'attività di formazione continua degli/delle avvocati/e, a sensibilizzare la classe forense sulle problematiche dei rapporti di genere e della conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, impegnandosi ad accreditare eventi formativi inerenti alla materia del diritto antidiscriminatorio e delle pari opportunità a richiesta del Comitato Pari Opportunità e/o della Consiglieria di Parità;
- 4) riservare un apposito spazio denominato "L'Angolo delle Pari Opportunità" all'interno del giornale "Notiziario Forense" destinato alla pubblicazione di provvedimenti giudiziari e/o normativi sul tema, nonché ad articoli, note a sentenza e/o segnalazioni del Comitato Pari Opportunità e/o della Consiglieria di Parità;
- 5) creare uno spazio *web* all'interno del sito dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia dedicato alla composizione, allo statuto, al regolamento elettorale ed alle iniziative del Comitato Pari Opportunità.

Il Comitato Pari Opportunità si impegna a:

- 1) redigere periodicamente articoli e/o note a sentenza in materia di lavoro femminile, normativa antidiscriminatoria, mercato del lavoro da inserire nello spazio "L'Angolo delle Pari Opportunità" all'interno del giornale "Notiziario Forense" curato dal Consiglio dell'Ordine;
- 2) partecipare alle iniziative culturali promosse dalla Consiglieria di Parità, favorendo e sviluppando progetti per attuare le pari opportunità nell'accesso e nello svolgimento dell'attività professionale;
- 3) avviare e gestire un servizio di "sostituzioni in udienza" finalizzato a consentire agli/alle avvocati/e dell'Ordine di Pistoia di poter rintracciare facilmente un/una collega cui rivolgersi in caso di bisogno e/o necessità (ad esempio, gravidanza, handicap, malattia, maternità), agevolando così l'organizzazione dei tempi della professione grazie ad un contributo effettivo all'interno della categoria;
- 4) partecipare agli incontri formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine in materia di pari opportunità, favorendo il confronto, lo scambio e la divulgazione delle conoscenze in materia di pari opportunità.

La Consiglieria di Parità si impegna a:

- 1) intervenire con azioni positive finalizzate a prevenire forme di discriminazione in ambito lavorativo e a favorire l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali all'interno della classe forense, collaborando con tutti i soggetti sottoscrittori del presente protocollo;
- 2) partecipare agli incontri formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine in materia di pari opportunità rendendosi altresì disponibile, ove richiesto, ad indicare personale docente qualificato per lo svolgimento di lezioni sulla normativa antidiscriminatoria all'interno dei corsi di formazione forense accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia;
- 3) diffondere la conoscenza e lo scambio di buone prassi in materia di lavoro femminile, di normativa sulle pari opportunità e di mercato del lavoro;

- 4) istituire un "elenco di avvocati/e" con specifica competenza nel campo delle pari opportunità e del diritto del lavoro, cui poter eventualmente affidare, previa sottoscrizione di apposita convenzione, il contenzioso giudiziale e stragiudiziale del proprio Ufficio;
- 5) mettere a disposizione degli/delle avvocati/e e dei/delle praticanti dell'Ordine di Pistoia tutto il materiale scientifico presente nella "Biblioteca di Genere" della Consigliera di Parità, autorizzandone la consultazione e/o il prestito;
- 6) fornire parte del materiale informativo presente nel proprio Ufficio (pieghevoli, adesivi, depliant, opuscoli) al Consiglio dell'Ordine affinché questo possa, a sua volta, provvedere a trasmetterlo agli/alle iscritti/e all'Albo.

* * *

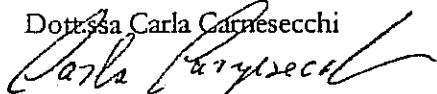
Ogni sottoscrittore darà la più ampia diffusione al presente protocollo ed alle iniziative connesse nell'ambito del proprio campo operativo.

La presente intesa non comporta alcun onere finanziario per ciascun firmatario.

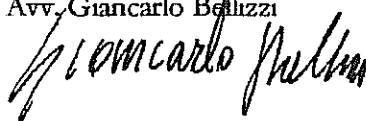
Le disposizioni specifiche della presente intesa costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei concetti generali espressi. In tal senso, le parti firmatarie auspicano che tutti/e i/le destinatari/e del protocollo adottino, nell'esercizio delle loro funzioni, condotte ed atteggiamenti funzionali alla realizzazione ed alla tutela dei principi di pari opportunità.

Pistoia, 17 Aprile 2008

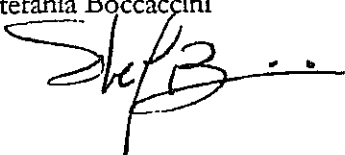
Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Carla Carnesecchi



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Avv. Giancarlo Bellizzi



Il Presidente del Comitato Pari Opportunità
Avv. Stefania Boccaccini



La Consigliera di Parità
Avv. Marica Bruni

